

# **Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Delta (PAI Delta)**

Legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6-ter

Adottato dal Comitato Istituzionale

con deliberazione n° 26 del 18 dicembre 2001

## **5. Norme di attuazione**



## Indice

### Parte I –Natura, contenuti ed effetti del Piano 3

Art. 1	Finalità generali e contenuti .....	3
Art. 2	Ambito territoriale e Comuni interessati dal Piano.....	4
Art. 3	Elaborati del Piano.....	4
Art. 4	Effetti del Piano.....	5
Art. 5	Classificazione delle Fasce Fluviali .....	5
Art. 6	Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali .....	6
Art 7	Programmi di previsione e prevenzione e Piani di emergenza .....	8

### Parte II – Norme sulla programmazione degli interventi 8

Art. 8	Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali .....	8
Art. 9	Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico.....	9
Art. 10	Infrastrutture di attraversamento.....	10
Art. 11	Limitazioni alle attività d'uso e di trasformazione del suolo .....	11
Art. 12	Contributi per l'attuazione delle disposizioni del Piano .....	13
Art. 13	Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio .....	13
Art. 14	Interventi di manutenzione idraulica.....	13
Art. 15	Interventi di regimazione e di difesa idraulica.....	14
Art. 16	Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione.....	15
Art. 17	Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale.....	16
Art. 18	Compatibilità delle attività estrattive.....	16
Art. 19	Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei.....	17
Art. 20	Norma transitoria.....	18

## **Parte I –Natura, contenuti ed effetti del Piano**

### **Art. 1 Finalità generali e contenuti**

1. Il Piano stralcio per L'Assetto Idrogeologico del Delta, denominato anche PAI Delta o Piano persegue l'obiettivo di garantire al territorio del Delta un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di inondazione e di dissesto idraulico, attraverso il recupero degli equilibri idraulici, degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, il rispetto e il ripristino degli equilibri ambientali, il recupero delle aree fluviali con particolare attenzione a quelle degradate, anche mediante usi ricreativi compatibili, la pianificazione di emergenza di Protezione Civile, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa e della diminuzione del livello di vulnerabilità.
2. Le finalità richiamate al precedente comma 1 sono perseguite mediante:
  - la definizione delle esigenze di manutenzione, completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti, in funzione del grado di sicurezza compatibile e del loro livello di efficienza ed efficacia;
  - la regolamentazione degli usi e delle trasformazione del suolo, anche con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti, in relazione ai fenomeni di deflusso delle piene che interessano gli alvei delimitati dagli argini maestri e nelle zone immediatamente limitrofe;
  - criteri e indirizzi alla pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, con l'obiettivo di conseguire trasformazioni e usi del suolo compatibili con le esigenze di salvaguardia delle persone e dei beni, nonché di integrare le misure di sicurezza mediante la pianificazione di protezione civile.
  - l'individuazione di interventi finalizzati al recupero naturalistico ed ambientale degli ambienti fluviali, nonché alla tutela e al recupero dei valori monumentali, paesaggistici e ambientali presenti e la riqualificazione delle aree degradate;
  - l'individuazione di incentivi atti al perseguimento delle finalità e delle disposizioni del presente Piano;
  - l'individuazione di interventi su infrastrutture e manufatti che interferiscano negativamente con gli obiettivi del presente Piano, con finalità di adeguamento e anche di rilocalizzazione;
  - la moderazione delle piene, la difesa e la regolazione dei corsi d'acqua, con specifica attenzione alla valorizzazione della naturalità delle regioni fluviali;
  - il monitoraggio dei caratteri di naturalità e dello stato degli squilibri idraulici;
  - l'individuazione di progetti di gestione agro-ambientale e forestale, nonché di valorizzazione turistica e delle attività legate allo specifico ecosistema deltizio.
3. Allorché il Piano detta disposizioni di indirizzo o vincolanti per le aree interessate dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998, o dal Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001 le previsioni integrano le discipline previste per detti piani, essendo destinate a prevalere nel caso che esse siano fra loro incompatibili.
4. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno valore a tempo indeterminato. Esse sono verificate e aggiornate almeno ogni 5 anni anche in relazione allo stato di realizzazione delle opere programmate e al variare della situazione morfologica, di sicurezza idraulica, ecologica e territoriale dei luoghi ed all'approfondimento degli studi conoscitivi e di monitoraggio.

5. I piani territoriali di coordinamento regionali e provinciali attuano il PAI Delta specificandone ed articolandone i contenuti ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 e delle relative disposizioni regionali di attuazione. I contenuti dell'intesa prevista dal richiamato art. 57 definiscono gli approfondimenti di natura idraulica e geomorfologica relativi alle problematiche di sicurezza idraulica trattate dal PAI Delta, coordinate con gli aspetti ambientali e paesistici propri del Piano territoriale di coordinamento provinciale, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore a quello del PAI Delta, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. L'adeguamento degli strumenti urbanistici è effettuato nei riguardi dello strumento provinciale per il quale sia stata raggiunta l'intesa di cui al medesimo art. 57.

## **Art. 2    *Ambito territoriale e Comuni interessati dal Piano***

1. L'ambito territoriale di riferimento del Piano è il Delta del fiume Po, costituito dal sottobacino che, dall'incile del Po di Goro, si estende a nord, sino al limite del bacino idrografico, come da perimetrazione approvata con D.P.R. 1 giugno 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 19/10/1998 e a sud al ramo del Po di Goro.
2. L'ambito territoriale di riferimento di cui al precedente comma 1 interessa i seguenti Comuni:
  - Adria, Loreo, Papozze e Porto Viro, in Provincia di Rovigo, parzialmente interni al bacino idrografico del Po;
  - Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle, Taglio di Po, in provincia di Rovigo, totalmente interni al bacino idrografico del Po;
  - Berra, Mesola e Goro, in provincia di Ferrara, totalmente interni al bacino idrografico del Po.
3. Le disposizioni relative alla delimitazione e regolamentazione delle fasce fluviali del presente Piano interessano, oltre al Comuni di cui al precedente comma, i seguenti, in provincia di Ferrara: Codigoro, Comacchio, Jolanda di Savoia, Migliarino.
4. Per i Comuni di cui al comma 3 e per i Comuni di Berra, Mesola, Goro e Papozze, di cui al comma 2, le delimitazioni delle fasce fluviali, contenute nel presente Piano, modificano e integrano, per le parti difformi, quelle del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, D.P.C.M. 24 luglio 1998 e quelle del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, D.P.C.M. 24 maggio 2001. Di conseguenza le disposizioni di cui alle presenti norme di attuazione, integrano, ovvero prevalgono, in caso di incompatibilità, su quelle dei due piani richiamati.

## **Art. 3    *Elaborati del Piano***

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  1. Relazione generale
    - Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo
    - Allegato 2 – Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti
    - Allegato 3 – Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare
    - Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di Venezia
    - Allegato 5 –Analisi del Rischio residuale
  2. Quadro degli interventi strutturali di difesa

3. Programma finanziario
  4. Delimitazione delle fasce fluviali – cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000
  5. Norme di attuazione
2. L'aggiornamento dei seguenti Allegati alla Relazione generale è operato con deliberazione del Comitato Istituzionale:
- Allegato 1 - Cartografia di inquadramento territoriale ed amministrativo
  - Allegato 2– Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti
  - Allegato 3– Opere idrauliche sul reticolo idrografico e a mare
  - Allegato 4 - Dinamica e modificazioni delle sezioni d'alveo del Po di Venezia
  - Allegato 5– Analisi del Rischio residuale.

#### **Art. 4 Effetti del Piano**

1. Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della Legge 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui agli articoli 6, commi 3,4; 9 commi 1, 5 e 6; art. 10 comma 1; art. 11 commi 3, 5, 6; art. 18 del presente Piano. Sono fatti salvi gli interventi già autorizzati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del PAI Delta e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2. Fermo il carattere immediatamente vincolante delle prescrizioni di cui al precedente comma 1, le Regioni, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'atto di approvazione del Piano, emanano ove necessario disposizioni di carattere integrativo concernenti l'attuazione del Piano stesso nel settore urbanistico.
3. In tutti i casi in cui gli interventi o le opere previsti dal Piano riguardino e interferiscano con beni o aree tutelati ai sensi del D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490, essi sono soggetti alle procedure autorizzative previste dalle leggi stesse.
4. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive di quelle previste nelle presenti Norme contenute nella legislazione statale in vigore in materia di opere idrauliche, beni culturali e ambientali e di aree naturali protette, negli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale o comunale ovvero in altri Piani di tutela del territorio, ivi compresi i Piani paesistici.

#### **Art. 5 Classificazione delle Fasce Fluviali**

1. Ai fini della regolamentazione degli usi e delle trasformazioni del suolo in funzione del rischio idraulico sono definiti:
  - *alveo di piena*, l'alveo delimitato dagli argini maestri, destinato al deflusso delle portate di piena;

- *aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri*, le porzioni di territorio soggette a pericolosità residuale di inondazione a seguito di fenomeni di cedimento delle opere di ritenuta;
  - *pericolosità idraulica residuale di inondazione*, la pericolosità correlata alla possibilità che si verifichino eventi di entità superiore alla piena di progetto, assunta per il dimensionamento del sistema deltizio, e all'intensità dell'evento stesso;
  - *rischio residuale*, il prodotto della pericolosità residuale per il danno sociale ed economico potenziale, rappresentato dal valore degli elementi a rischio e della loro vulnerabilità.
2. Apposito segno grafico, nelle tavole di cui all'art. 3, individua le fasce fluviali classificate nelle lettere successive:
- a) Fascia A-B:
- costituita dall'alveo di piena di cui al comma precedente. Il limite della fascia si estende sul lato campagna del piede degli argini esistenti lungo i rami deltizi. Nella Fascia A-B il Piano persegue l'obiettivo di garantire, in condizioni di sicurezza, il deflusso, l'invaso e la laminazione della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Nella Fascia A-B il Piano sostiene gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- b) aree inondabili per tracimazione o rottura degli argini maestri, delimitate in funzione delle condizioni di rischio residuale:
- *Fascia di rispetto idraulico (Fascia C1)*, costituita dalla porzione di territorio che si estende dal limite esterno della precedente (Fascia A-B) sino alla distanza di m 150 da questo, ovvero, per le difese arginali a mare, dal piede sul lato campagna delle stesse, sino alla stessa distanza. Nella Fascia C1 il Piano persegue l'obiettivo di individuare e attuare l'insieme delle azioni necessarie alla riduzione delle condizioni di vulnerabilità per le popolazioni e i beni esposti, a garantire l'efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze.
  - *Fascia di inondazione per tracimazione o rottura degli argini maestri (Fascia C2)*, costituita dalla porzione di territorio inondabile per cedimento o tracimazione delle opere di ritenuta, in rapporto alle quote del terreno, alle condizioni morfologiche, alle caratteristiche geotecniche e di affidabilità del sistema arginale. La fascia si estende, dal limite esterno della precedente (Fascia C1) sino al limite esterno della Fascia C1 interessante altro ramo o le difese arginali a mare per le isole interne, ovvero, per l'area in sponda destra al ramo del Po di Goro, sino al rilevato arginale del Po di Volano. Nella Fascia C2 il Piano persegue l'obiettivo di fornire criteri e indirizzi alla pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile, nonché di integrare le misure di sicurezza a tutela delle popolazioni e dei beni esposti, anche attraverso la pianificazione di protezione civile.

## **Art. 6 Demanio fluviale e pertinenze idrauliche demaniali**

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questo fine le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvedono altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.
3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla entrata in vigore del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.
4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno della Fascia A-B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1 delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino del fiume Po che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

5. L'Autorità di bacino emana e aggiorna direttive riguardanti i criteri e le prescrizioni per la redazione dei progetti di gestione, di cui al precedente comma 4, e individua gli interventi per i quali non è richiesto il parere vincolante di compatibilità di cui al precedente comma 4.

## **Art 7 Programmi di previsione e prevenzione e Piani di emergenza**

1. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni contribuiscono, mediante il Piano e nella fase della sua attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire alle Province le linee guida e gli elementi conoscitivi per l'espletamento delle competenze relative alla redazione della pianificazione di protezione civile di propria competenza, in particolare ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e ai sensi dell'art 108, D. Lgs 31 marzo 1998, n. 112.
2. I Comuni dovranno redigere il Piano Comunale di Protezione Civile per il rischio idraulico entro sei mesi dalla adozione del PAI Delta, secondo le finalità e le indicazioni dello stesso, tenendo conto delle funzioni di raccordo e coordinamento delle Amministrazioni regionali e provinciali.
3. In particolare, i territori individuati come fasce A-B, C1 e C2 nel Piano costituiscono gli ambiti di riferimento per la elaborazione del Programma regionale di previsione e prevenzione, del Piano d'emergenza provinciale e del Piano comunale di protezione civile.

## **Parte II – Norme sulla programmazione degli interventi**

### **Art. 8 Attuazione degli interventi e formazione dei Programmi triennali**

1. Gli interventi previsti dal Piano sono attuati, per le finalità di cui all'art. 1 delle presenti norme, in tempi successivi, anche per singole parti del territorio, attraverso Programmi triennali di intervento, ai sensi dell'articolo 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, redatti tenendo conto delle finalità e dei contenuti del Piano stesso e dei suoi allegati.
2. Il Piano può essere attuato, per gli interventi che coinvolgono più soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie statali, regionali, nonché degli enti locali, anche mediante le forme di accordo tra i soggetti interessati secondo i contenuti definiti dalle leggi vigenti (Accordi di programma, Contratti di programma, Programmazione negoziata, Intese istituzionali di programma, Patti territoriali).
3. L'Autorità di bacino, sulla base degli indirizzi e delle finalità del Piano di bacino e dei suoi stralci, tenuto conto delle indicazioni delle Amministrazioni competenti, redige i Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183 e aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri e gli indirizzi di formulazione della programmazione triennale, nonché di progettazione degli interventi oggetto di programmazione.
4. I Programmi triennali di cui al precedente comma riguardano principalmente le seguenti categorie di intervento:
  - manutenzione degli alvei, delle opere di difesa arginali fluviali, interne e a mare;
  - completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti;
  - interventi di riqualificazione e rinaturazione in ambiti fluviali;
  - opere nel settore agricolo e forestale finalizzate alla difesa idraulica;
  - adeguamento delle opere viarie di attraversamento;



- studi e monitoraggi, finalizzati alla compatibilità tra rischio idraulico residuo, pianificazione urbanistica e territoriale e di protezione civile.
5. L'Autorità di bacino definisce e aggiorna un "Quadro del fabbisogno di interventi", tenendo conto delle linee generali di intervento del Piano e dell'Elaborato 2 "Quadro degli interventi strutturali di difesa", anche sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni regionali. Il "Quadro del fabbisogno di interventi" individua le opere e gli interventi da realizzare, come specificato al comma precedente, e i relativi costi di massima ed è ordinato secondo criteri di priorità.
  6. Le Amministrazioni competenti, ai fini della programmazione triennale, sviluppano a livello di progetto preliminare gli interventi prioritari di cui al "Quadro del fabbisogno di interventi". L'Autorità di bacino, su tale base, costituisce un Parco progetti.
  7. Il Programma triennale è redatto sulla base del Parco progetti e tiene conto della programmazione finanziaria. Possono inoltre essere considerati interventi di rilevanza locale, sulla base di necessità documentate e in coerenza con il quadro degli interventi definiti dal Piano.
  8. I Progetti preliminari costituenti il Parco progetti devono garantire un corretto inserimento paesaggistico, ambientale ed ecologico. A tal fine:
    - i progetti delle opere strutturali devono uniformarsi alle indicazioni del "Quaderno delle opere tipo" di cui al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Po, approvato con D.P.C.M 24 maggio 2001. L'Autorità di bacino provvede all'aggiornamento del citato "Quaderno delle opere tipo", anche sulla base delle proposte dell'autorità idraulica competente e delle regioni interessate, relativamente alle opere di difesa idraulica a mare.
    - i progetti delle opere strutturali interessanti i siti e le zone tutelate a livello regionale, nazionale e comunitario, con riferimento a quanto indicato nell'allegato alla Relazione generale del Piano "Quadro della pianificazione territoriale e delle tutele presenti" e dalle disposizioni vigenti in materia, devono contenere uno studio di inserimento ambientale che tenga conto degli elementi di rilevanza naturalistica, ecologica e paesaggistica presenti;
  9. Ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione vengono costituiti e aggiornati appositi archivi presso l'Autorità di bacino, sulla base delle indicazioni delle Amministrazioni competenti e degli elementi derivanti dal catasto delle opere di cui all'art. 14, comma 4 delle presenti Norme; gli archivi contengono:
    - il censimento e la caratterizzazione dei tratti fluviali aventi maggiori necessità di manutenzione periodica;
    - il parco dei progetti di manutenzione, redatti a livello preliminare. I progetti sono ordinati secondo un parametro di priorità definito in base alle linee di intervento del Piano.
  10. Il Programma triennale di manutenzione è redatto sulla base del parco progetti di manutenzione e tiene conto della programmazione finanziaria.

## **Art. 9            *Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico***

1. All'interno della Fascia A-B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrove localizzabili, a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche bio-ecologiche del fiume e delle rive nonché non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, nonché non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette

caratteristiche, da sottoporre all'Autorità idraulica competente, così come individuata dalla direttiva di cui al comma successivo, per l'espressione del parere rispetto alla pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.
3. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti e di approvvigionamento idropotabile, ubicati nella Fascia A-B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma precedente. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle direttive richiamate.
4. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento, ai sensi degli art. 21 e seguenti della legge 18 maggio 1989, n. 183, per interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori della Fascia A-B.
5. All'interno della fascia C1 è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico a condizione che non interferiscano con la funzione stessa della fascia di garantire l'efficienza, la funzionalità e la conservazione delle opere idrauliche esistenti, nonché le operazioni di sorveglianza, controllo e ricognizione lungo le stesse e le relative pertinenze. Le stesse opere non devono incidere negativamente sul livello di sicurezza della popolazione e dei beni presenti.
6. Le opere consentite, di cui al precedente comma, sono subordinate ad una verifica tecnica, volta a dimostrare la compatibilità tra l'opera e la funzione della fascia, sia per quanto riguarda possibili interferenze con le opere di difesa esistenti, sia in relazione alla sicurezza dell'opera stessa. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento. Il progetto così redatto è sottoposto al previo parere dell'Autorità idraulica competente, la quale dovrà accertare la compatibilità idrogeologica dell'opera rispetto alle previsioni del Piano.

## **Art. 10 Infrastrutture di attraversamento**

1. Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il sistema idrografico oggetto di delimitazione della Fascia A-B del presente Piano, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui alla direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 in data 11 maggio 1999.
2. Gli Enti proprietari delle opere viarie di attraversamento esistenti interessanti i corsi d'acqua di cui al comma precedente predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica di compatibilità idraulica delle stesse sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. La verifica di compatibilità idraulica è inviata all'Autorità di bacino e all'Autorità idraulica competente. Gli Enti medesimi, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali correttivi e di adeguamento necessari.
3. L'Autorità di bacino, anche su proposta degli Enti proprietari e in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischio idraulico per gli abitati o per la protezione di opere e di ambiti territoriali di notevole valore culturale ed ambientale.

## **Art. 11 Limitazioni alle attività d'uso e di trasformazione del suolo**

1. I territori delle fasce A-B e C1 individuati dal Piano, sono soggetti ai vincoli e alle limitazioni di cui ai successivi commi, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso.
2. I territori delle fasce A-B e C1 sono destinati a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150.
3. Nella Fascia A-B sono vietati:
  - a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatto salvo quanto specificato nel successivo comma;
  - b) interventi edilizi di nuova edificazione,
  - c) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. j);
  - d) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. l);
  - e) per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio della sponda, le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvedono a disciplinare l'utilizzo delle rimanenti aree golenali, comprese nella fascia tra i 10 m dal ciglio della sponda e il rilievo arginale, nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del RD 25 luglio 1904, n. 523;
  - f) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, let. e).
  - g) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4, lett.g), i),j);
  - h) le attività estrattive, fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 14;
  - i) qualsiasi intervento, scavo o opera che causi l'orientamento della corrente verso il rilevato arginale o l'abbassamento del piano campagna tale da compromettere la stabilità del rilevato stesso ovvero la riduzione della sezione di deflusso della piena.
4. Nella Fascia A-B sono consentite le opere di difesa, regimazione e sistemazione idraulica finalizzate alla corretta gestione del corso d'acqua e, se non in contrasto con le norme in materia di opere idrauliche e previo nullaosta idraulico, gli interventi di cui alle successive lettere:
  - a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e con soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti;
  - b) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate, e fermo restando i divieti di cui al precedente comma 3, lettera d);

- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e la cui durata è definita in sede di autorizzazione;
- d) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto nelle aree con argini secondari di difesa esistenti, purché non modifichino negativamente le quote del terreno e previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
- f) gli interventi di infrastrutturazione per la navigazione di natura pubblica e privata lungo i rami deltizi, se individuati negli strumenti di pianificazione regionali e provinciali e nelle forme ivi previste.
- g) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata, ed agli impianti di trattamento del materiale estratto, presente nel luogo di produzione e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- h) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- i) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, la cui durata è definita in sede di autorizzazione, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave, ovvero dei materiali risultanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del corso d'acqua, delle relative pertinenze e delle opere idrauliche;
- j) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D. Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- k) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 del D. Lgs richiamato) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art 6 del suddetto decreto legislativo;
- l) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

5. Nei territori della Fascia C1 sono vietati:

- a) strutture, opere, scavi o abbassamenti del piano campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- b) nuove edificazioni o ampliamenti all'esterno dei centri edificati. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello delimitato dalle singole amministrazioni comunali. Laddove sia necessario procedere alla sua delimitazione provvede l'amministrazione comunale, intendendo come centro edificato, in conformità con il disposto di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, l'insieme delle aree che al momento dell'adozione del progetto del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia.
- c) Nei territori della Fascia C1 sono consentiti:
  - a) interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell'art 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, interventi di adeguamento igienico- funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto, nonché interventi finalizzati al raggiungimento di un maggior grado di sicurezza;

- b) la realizzazione di infrastrutture pubbliche lineari e di opere di urbanizzazione senza volumi, fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 9.
  - c) le occupazioni temporanee, solo se realizzate in modo da non determinare interferenze con gli argini;
  - d) le perforazioni di pozzi, previo nullaosta idraulico;
6. Nei territori della Fascia C2, l'approvazione degli strumenti urbanistici e loro varianti è subordinata ad una verifica di coerenza con le finalità e i contenuti del presente piano, con particolare riferimento all'Allegato 5 alla relazione generale "Analisi del rischio residuale", nonché con le indicazioni dei Piani di protezione civile di cui all'art. 7.
7. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 nonché quelli di cui al D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni e integrazioni.

### ***Art. 12 Contributi per l'attuazione delle disposizioni del Piano***

1. L'autorità di bacino del fiume Po, nell'ambito dei programmi triennali di cui all'art. 8, per agevolare e incentivare l'attuazione delle disposizioni del presente Piano individua misure di finanziamento con riferimento ai seguenti punti:
- studi di approfondimento e integrazione dei contenuti del presente Piano, a scala comunale e provinciale, finalizzati a definire gli elementi di compatibilità tra rischio idraulico residuale e pianificazione urbanistica e territoriale;
  - la pianificazione e progettazione di interventi di tutela, recupero e valorizzazione interessanti la Fascia C1, che prevedano soluzioni che ne migliorino la primaria funzione di fascia di rispetto idraulico;
  - il raccordo con i piani e i finanziamenti regionali relativi ad abitati da trasferire, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, presenti nella Fascia C1.

### ***Art. 13 Procedure a favore della rilocalizzazione degli edifici in aree a rischio***

1. I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi strumenti urbanistici, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare, in aree con idonee caratteristiche di sicurezza, comprensori da destinare all'edilizia residenziale, alle attività produttive e alla edificazione rurale, nelle quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori della Fascia A-B e C1. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili.

### ***Art. 14 Interventi di manutenzione idraulica***

1. Il Piano ha l'obiettivo di sostenere gli interventi di manutenzione del territorio e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio; in particolare di mantenere:
- in buono stato idraulico e ambientale il reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene;

- in piena funzionalità le opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica;

e inoltre di garantire:

- la funzionalità degli ecosistemi;
- la tutela della continuità ecologica;
- la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone

2. Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardare la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all'art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: "Legge quadro sulle aree protette", nonché delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti di Importanza comunitaria di cui al D.M. 3 Aprile 2000, allegati A e B. Gli interventi devono inoltre essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua e degli ecosistemi ripariali.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l'asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.
4. Le Amministrazioni competenti costituiscono e aggiornano, secondo modalità coordinate con l'Autorità di bacino, un catasto delle opere di difesa idraulica ai fini della programmazione degli interventi di manutenzione. Il catasto e i relativi aggiornamenti periodici vengono trasmessi da parte delle Amministrazioni competenti all'Autorità di bacino.
5. L'Autorità di bacino aggiorna la "Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione dei programmi di manutenzione" approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 15 aprile 1998, come Allegato 3 al "Programma di rilancio degli interventi di manutenzione".
6. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici nelle reti di scolo artificiali, le aree di rispetto lungo i canali consortili sono estese, rispetto all'art. 140, lett. e) del Regolamento di cui al Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368, fino a 5 metri.

### ***Art. 15 Interventi di regimazione e di difesa idraulica***

1. Il complesso delle opere di sistemazione idraulica necessarie al conseguimento degli obiettivi di Piano interessanti il sistema degli argini fluviali è definito sulla base delle indicazioni contenute nell'Elaborato "Quadro degli interventi strutturali di difesa".
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono oggetto di una attività di verifica e monitoraggio di attuazione da svolgere a cura dell'Autorità di bacino, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, con le seguenti finalità:
  - la verifica dello stato di avanzamento dell'attuazione degli interventi finanziati;
  - l'individuazione di azioni correttive che dovessero risultare utili o necessarie, sulla base delle risultanze circa lo stato di avanzamento degli interventi;
  - la predisposizione degli aggiornamenti della programmazione;
  - la rilevazione dello stato di attuazione della programmazione dal punto di vista dei finanziamenti impegnati;

- l'analisi critica e la valutazione dei risultati raggiunti per ciascun intervento e nel complesso.
3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.
  4. Il presente Piano, ai fini del controllo del rischio residuale, sostiene il completamento, l'adeguamento e la manutenzione, il recupero funzionale e l'integrazione dei rilevati arginali di difesa interni presenti nell'ambito territoriale di riferimento del Piano stesso, in rapporto alla loro funzione di compartimentazione territoriale ai fini della prevenzione dei fenomeni calamitosi estremi, nonché di protezione dei centri abitati.

### **Art. 16 Interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione**

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere interventi di riqualificazione ambientale e rinaturazione, che favoriscano:
  - la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino di ambienti umidi naturali;
  - il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea e degli habitat tipici, allo scopo di ripristinare, ove possibile, gli equilibri ambientali;
2. Nella Fascia A-B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
3. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato. I progetti devono essere realizzati nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche della direttiva di cui al successivo comma 5.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.
5. L'Autorità di bacino del fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali.
6. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po predispose il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 2.
7. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative, agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un

eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

8. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

### **Art. 17 Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale**

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fascia A-B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
2. Le aree comprese nelle Fascia A-B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino del fiume Po può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 8.

### **Art. 18 Compatibilità delle attività estrattive**

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori della Fascia A-B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei Piani di settore. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
2. I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I Piani di settore devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi Piani devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I Piani di settore delle attività estrattive, vigenti alla data di approvazione del presente Piano devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.



4. I piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nella Fascia A-B, e comunicati all'atto dell'adozione e all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino del fiume Po che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori della Fascia A-B sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.
8. Ove le attività di escavazione di materiale litoide nei territori della Fascia A-B siano regolamentate da procedure e disposizioni regionali che non prevedono la programmazione delle stesse nell'ambito di piani di settore, l'Autorità idraulica competente verifica la coerenza delle attività stesse rispetto alle finalità del presente piano. Tali interventi devono essere conformi alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.

### ***Art. 19 Interventi di monitoraggio morfologico e del trasporto solido degli alvei***

1. Il Piano considera di carattere prioritario un Programma di intervento, da realizzarsi a cura dell'Autorità idraulica competente, relativo al monitoraggio delle caratteristiche fisiche e idrologiche degli alvei finalizzato a fornire elementi conoscitivi in grado di rappresentare l'evoluzione morfologica del sistema idrografico del Delta e l'andamento del trasporto solido, di fondo e in sospensione, anche attraverso l'affinamento dei modelli numerici di bilancio del trasporto solido e il confronto con le sezioni morfologiche storiche del sistema deltizio.
2. L'Autorità di bacino predispone un programma di monitoraggio relativo alle caratteristiche fisiche, idrologiche ed idrauliche del sistema deltizio, finalizzato a fornire gli elementi conoscitivi necessari alla caratterizzazione dell'evoluzione del sistema e alla valutazione dell'efficacia degli interventi di Piano.
3. Il programma di monitoraggio riguarda, anche sulla base dei dati disponibili, le seguenti attività:
  - rilevazioni topografiche della geometria degli alvei dei rami del delta, mediante campagne di misura di definita periodicità, in funzione del trend di evoluzione morfologica e del regime idrologico;
  - misure idrometriche, tramite una rete di sensori con funzionamento in continuo ubicati lungo il ramo principale e quelli secondari, finalizzate alla descrizione del profilo idrico, in situazioni sia di magra che di piena;
  - misure di portata, tramite sensori in continuo e campagne periodiche di misura finalizzate principalmente alla costruzione di scale di portata sperimentali, dotate di buona significatività per i diversi stati idrologici, soprattutto di piena, e alla quantificazione della ripartizione della portata lungo i diversi rami del Delta;
  - misure di trasporto solido tramite stazioni con funzionamento in continuo;
  - caratterizzazione geotecnica dei rilevati arginali, tramite campagne di indagine ed installazione di strumentazione di misura, secondo metodiche adatte alle specifiche

caratteristiche del sistema argine – fondazione, realizzate progressivamente a partire dai tratti a maggiore criticità fino alla copertura completa del sistema arginale, con la finalità di caratterizzazione del grado di affidabilità della struttura arginale rispetto alle esigenze di funzionalità in condizioni di livelli idrometrici di piena e di diversa persistenza temporale degli stessi.

4. Il programma di monitoraggio è costituito da stazioni di misura e da campagne di indagini con periodicità definita; nell'ambito del programma sono indicati i soggetti competenti per le diverse attività di misura attinenti ai punti di cui al precedente comma 2, secondo criteri di coordinamento funzionale delle diverse competenze degli enti coinvolti e di integrazione dell'utilizzo delle reti di misura esistenti.
5. Le attività di monitoraggio sono inserite nei Programmi triennali di attuazione del presente Piano, con criteri tali da garantire la necessaria continuità delle misure e delle indagini.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, le attività di monitoraggio realizzate al di fuori della programmazione triennale di cui al precedente art. 8, devono essere comunicate e messe a disposizione dell'Autorità di bacino del Po.

### **Art. 20 Norma transitoria**

1. L'Autorità di bacino del fiume Po definisce, mediante la delimitazione e la disciplina degli usi del suolo della Fascia C1 interessante il territorio lungo la sponda sinistra del Po di Venezia e successivamente del Po di Maistra, le linee di pianificazione di cui all'art. 2 del D.P.R 1 giugno 1998 di approvazione della perimetrazione del bacino idrografico del fiume Po. Tale delimitazione, contenuta nell'elaborato di cui all'art. 3 e la relativa disciplina degli usi del suolo, definita nelle presenti norme, hanno efficacia a seguito dell'intesa tra le Autorità di bacino e le Regioni interessate, prevista dal richiamato D.P.R..